

## Delibera n° 1331

Estratto del processo verbale della seduta del  
**3 luglio 2015**

**oggetto:**

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 6/1998, DEL NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DI ARPA, ADOTTATO CON LA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 66 DELL'8 GIUGNO 2015.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	Presidente	assente
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	Vice Presidente	assente
<b>Loredana PANARITI</b>	Assessore	presente
<b>Paolo PANONTIN</b>	Assessore	presente
<b>Francesco PERONI</b>	Assessore	presente
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	Assessore	presente
<b>Cristiano SHAURLI</b>	Assessore	assente
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	Assessore	presente
<b>Gianni TORRENTI</b>	Assessore	presente
<b>Sara VITO</b>	Assessore	assente

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di seguito ARPA, quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile nell'ambito degli indirizzi e della vigilanza della Regione e preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, delle attività di ricerca e di supporto tecnico scientifico alle funzioni esercitate dalla Regione, dagli enti locali, dalle Aziende per i servizi sanitari e dalle ulteriori istituzioni pubbliche operanti nel settore, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario;

**Visto** l'articolo 2, della legge regionale 6/1998, che sancisce l'autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile di ARPA e la sottoposizione della stessa agli indirizzi e alla vigilanza della Regione;

**Visto** l'articolo 22, comma 2, della legge regionale 6/1998, che dispone che ARPA abbia un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale mutuato dalle Aziende per i servizi sanitari, comprendente sia una contabilità generale sia una contabilità analitica per centri di costo e centri di responsabilità; a questi ultimi vanno assegnati i *budget*, ossia le risorse da utilizzare per il raggiungimento di obiettivi definiti annualmente;

**Visto** l'articolo 7, comma 3 della legge regionale 6/1998, ai sensi del quale la disciplina dell'assetto organizzativo e del funzionamento di ARPA è attribuita all'autonomia amministrativa del Direttore Generale, che la esercita adottando il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia nell'ambito dei seguenti principi delineati all'articolo 10, comma 3 della legge istitutiva:

- a. programmazione delle attività e degli interventi;
- b. integrazione, coordinamento e flessibilità di tutte le diverse articolazioni funzionali di cui all'articolo 14;
- c. interdisciplinarietà e specializzazione, nonché responsabilità individuale rispetto al raggiungimento dei risultati attesi;
- d. collaborazione dell'articolazione centrale e periferica con tutti i livelli istituzionali;
- e. fissazione e verifica degli obiettivi di qualità delle attività tecniche e scientifiche;
- f. efficacia ed omogeneità delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale;

**Visto** l'articolo 10, comma 2 della legge regionale 6/1998, che indica in particolare, i seguenti contenuti del Regolamento di organizzazione di ARPA:

- a. l'assetto organizzativo nonché i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle strutture di ARPA;
- b. le forme di consultazione e il diritto all'accesso alle informazioni;
- c. le modalità per la prestazione da parte dell'ARPA di attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione a favore di terzi;
- d. le norme di contabilità, definendo, altresì, i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico;
- e. le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali, collaborazioni esterne o di personale a contratto a tempo determinato;
- f. l'organizzazione tecnica ed amministrativa, la dotazione organica degli uffici, nonché l'attribuzione di specifiche competenze tecniche con valenza territoriale, interprovinciale o regionale;
- g. le modalità di collaborazione con le Università;

**Visto** l'articolo 7, comma 3, lettera e) della legge regionale 6/1998, che attribuisce al Direttore generale la gestione del personale, compresa la definizione e l'adozione della pianta organica e la stipula dei relativi contratti anche integrativi;

**Visto** l'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 6/1998, in base al quale il Regolamento di organizzazione di ARPA è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla ricezione del regolamento adottato dal Direttore generale di ARPA ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 6/1998;

**Visto** ancora, l'articolo 4, comma 2 della legge regionale 6/2003, in base al quale la Direzione centrale ambiente ed energia cura l'istruttoria sul regolamento di organizzazione, preordinata all'esercizio del controllo preventivo da parte della Giunta regionale, anche avvalendosi di altri uffici regionali competenti per materia;

**Visto** l'articolo 10, comma 2, lettera a) della legge regionale 6/1998 attribuisce al Regolamento la definizione dell'assetto organizzativo, articolato ai sensi dell'articolo 03, comma 3, del decreto legge 496/1993, compresi i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle strutture di ARPA sulla base della distribuzione di competenze di cui all'allegato 1;

**Visto** l'articolo 03, comma 3, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) convertito con modificazioni con legge 21 gennaio 1994, n. 61, dispone che "al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controlli ambientali, nonché di coordinamento con l'attività di prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali";

**Visto** l'articolo 10, comma 2, lettere f) della legge regionale 6/1998 attribuisce al Regolamento l'organizzazione tecnica e amministrativa, nonché l'attribuzione di specifiche competenze tecniche con valenza territoriale, interprovinciale o regionale e la dotazione organica dei Dipartimenti provinciali e dei settori tecnici;

**Visto** l'articolo 14, comma 1 della legge regionale 6/1998, il quale stabilisce che ARPA è organizzata a livello centrale anche in settori tecnici corrispondenti alle principali aree d'intervento, individuati dal Regolamento e articolata in dipartimenti provinciali a livello territoriale;

**Visto** l'articolo 14, comma 8, che attribuisce al Regolamento, la definizione della dotazione organica dei Dipartimenti, l'organizzazione tecnica e amministrativa, nonché l'attribuzione di specifiche competenze tecniche con valenza territoriale interprovinciale o regionale;

**Visto** l'articolo 3 dello statuto di ARPA, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 febbraio 1999, n. 023/Pres. il quale prevede che i Dipartimenti provinciali abbiano sede presso i rispettivi capoluoghi di provincia, mentre le altre sedi periferiche, ivi comprese quelle dei servizi territoriali sono individuate dal Direttore generale e le localizzazioni delle singole sedi sono effettuate con provvedimento del Direttore generale;

**Visto** l'articolo 3 dello statuto di ARPA che, nel delinearne i compiti e le funzioni, afferma tra l'altro, che Direttore generale "organizza le risorse umane";

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2639, con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo per la programmazione 2015-2017 di ARPA, le quali nell'evidenziare, tra l'altro, l'esigenza che la programmazione delle attività dell'Agenzia tenga conto della necessità di operare una ricalibrazione continua dell'attività al fine di garantire un'adeguata risposta alla domanda crescente di servizi e di conoscenza, hanno fornito i seguenti indirizzi gestionali condizionanti la revisione organizzativa di ARPA:

- a. futura organizzazione orientata alla centralizzazione della responsabilità di funzioni e al conseguente ridimensionamento degli incarichi dirigenziali, mediante l'individuazione di centri di responsabilità su base regionale che superino l'attuale assetto rigidamente ancorato alla dimensione provinciale che vede, allo stato, replicati equivalenti livelli di responsabilità e attività;
- b. mantenimento della presenza dell'Agenzia sul territorio con un'articolazione che prescindendo dalla suddivisione provinciale in quanto il presidio ambientale sul territorio

regionale deve essere garantito attraverso professionalità che svolgano ispezioni e controlli e forniscano il supporto tecnico scientifico con le necessarie conoscenze della specifica area territoriale avente caratteristiche ambientali omogenee (distretto);

- c. previsione di un'articolazione territoriale su quattro distretti al fine di evitare diseconomie per l'Agenzia derivanti dai costi degli spostamenti per il raggiungimento delle zone del territorio regionale oggetto di attività ispettiva e di controllo ambientale (Distretto di Pordenone, Distretto del Medio e del Alto Friuli, Distretto dell'isontino e del basso Friuli e Distretto di Trieste);
- d. concentrazione delle sedi laboratoristiche a Udine e a Trieste, fermo restando l'obiettivo primario consistente nella realizzazione del Laboratorio unico regionale (LUR);
- e. razionalizzazione della distribuzione delle matrici ambientali e concentrazione sulle citate due sedi, al fine di consentire l'ottimizzazione della funzionalità operativa e dell'efficienza del LUR, nonché il mantenimento in capo ad ARPA delle attività analitiche relative al controllo ufficiale degli alimenti di origine vegetale a supporto del SSN e del SSR;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2014, n. 0261/Pres. con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2551, è stato nominato il nuovo Direttore generale di ARPA con incarico della durata dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, inclusi;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2015, n. 704, con la quale sono stati approvati il programma annuale 2015 e triennale 2015-2017 e i relativi bilanci economici di previsione, adottati dal Direttore generale di ARPA con le deliberazioni n. 219 e n. 221, entrambe del 31 dicembre 2014, in conformità agli indirizzi ricevuti;

**Atteso** che il Direttore Generale di ARPA ha adottato, con deliberazione n. 66 dell'8 giugno 2015, il nuovo Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (di seguito Regolamento) e lo ha trasmesso, con nota PEC prot. n. 18576 di pari data, al controllo preventivo della Giunta regionale, per il tramite della Direzione centrale ambiente ed energia, come previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 6/1998;

**Vista** la nota prot. n. 0015550/P del 9 giugno 2015, con la quale la Direzione centrale ambiente ed energia ha inviato il testo del citato Regolamento alla Direzione Generale, alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme e alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, ai fini della collaborazione istruttoria prevista dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale 6/1998;

**Atteso** che con mail del 15 giugno 2015, la Direzione generale ha comunicato che, sentiti anche i responsabili dei Servizi Amministrazione Personale Regionale e Organizzazione, Formazione, Valutazione e Relazioni Sindacali, per quanto di competenza, non ritiene di formulare osservazioni;

**Atteso** che con mail del 19 giugno 2015, la Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme ha comunicato che, per quanto di competenza, non ritiene di formulare osservazioni;

**Atteso** che con nota prot. n. 15685/P del 25 giugno 2015, la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;

**Atteso** che nell'ambito del processo di riassetto organizzativo avviato dalla legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21) con deliberazione del commissario straordinario n. 19 del 9 febbraio 2009 era stato adottato il Regolamento di organizzazione, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 567 del 12 marzo 2009 e, infine, recepito con deliberazione di ARPA n. 53 di data 18 marzo 2009;

**Atteso** che il funzionamento di ARPA è attualmente disciplinato dal Regolamento di organizzazione approvato con la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2010, n. 1396 e riadottato con la deliberazione del Direttore generale n. 175 del 10 agosto 2010, nonché modificato con la revisione della dotazione organica adottata con la deliberazione del Direttore generale n. 251 del 28 dicembre 2012 e approvata con la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 670;

**Atteso** che nelle premesse della deliberazione n. 66 dell'8 giugno 2015, di adozione del nuovo Regolamento di organizzazione, il Direttore generale di ARPA:

1) attesta che la Regione, nelle Linee di indirizzo 2015–2017 di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2639, ha dato mandato ad ARPA di completare il processo di revisione organizzativa, intrapreso negli anni precedenti, in attuazione delle direttive di seguito riassunte:

- a. costruire un'Agenzia allineata ai migliori standard nazionali e internazionali tecnologici e di processo, proattiva nella comunicazione;
- b. centralizzare le funzioni, individuando centri di responsabilità su base regionale, per ragioni di efficienza e di armonizzazione dei comportamenti;
- c. mantenere una forte presenza dell'Agenzia sul territorio, con un'articolazione che garantisca il presidio su aree con caratteristiche ambientali omogenee;
- d. superare assetti territoriali rigidamente ancorati alla dimensione provinciale, che attualmente replicano equivalenti livelli di responsabilità e attività;
- e. ridurre in maniera coerente il numero degli incarichi dirigenziali e la spesa relativa;
- f. sviluppare, sempre su base regionale, funzioni strategiche nuove, emergenti, ovvero ad oggi scarsamente presidiate;
- g. definire nei dettagli e attuare il progetto per il laboratorio unico regionale;

2) afferma che la revisione organizzativa di ARPA, si pone nel contesto più ampio del riordino istituzionale delle autonomie locali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunale e riallocazione dei funzioni amministrative) e della riforma del Servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e socio sanitaria);

**Rilevato** che:

- il nuovo Regolamento di organizzazione individua i livelli macro-organizzativi ossia delle Direzioni e delle Strutture Organizzative Complesse (S.O.C.), demandando al Direttore Generale di ARPA l'articolazione organizzativa "di secondo livello" che riguarda l'individuazione delle Strutture Organizzative Semplici (S.O.S.), degli incarichi dirigenziali professionali e delle posizioni organizzative, nell'ambito delle Direzioni e delle S.O.C., fermi restando i predefiniti limiti di spesa (fondi contrattuali) e il rispetto degli indirizzi annualmente definiti dalla Giunta regionale;

- l'indicazione delle sedi di attività istituzionale di ARPA attualmente recepita nell'allegato 1 al Regolamento vigente, è nel nuovo Regolamento, rinviata ad una deliberazione del Direttore generale, nell'ottica della suddivisione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia secondo funzioni regionali articolate all'interno del territorio regionale in ambiti territoriali omogenei per tematiche affrontate e ferma restando la sede legale a Palmanova e la presenza dei presidi essenziali dell'Agenzia sul territorio, a Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;

- l'opzione logistica del nuovo regolamento punta su "forme di organizzazione del lavoro per ambiti flessibili", a seconda della "matrice considerata, della variabile osservata o del processo produttivo presidiato", fermi restando gli attuali presidi essenziali sul territorio nei capoluoghi di provincia, pur sempre nell'ambito di funzioni con responsabilità apicali regionali;

- secondo il sistema introdotto dal nuovo Regolamento, le attività di controllo dei fattori di pressione sull'ambiente che costituiscono "attività endoprocedimentale" nell'ambito di procedimenti tecnico-amministrativi condotti da Regione, Province, Comuni, presuppongono "forme di organizzazione del lavoro più aderenti alla configurazione territoriale di questi ultimi"; viceversa "le attività di monitoraggio finalizzate alla conoscenza dello stato dell'ambiente che seguono logiche di bacino e orogeografiche richiedono un'organizzazione territoriale che superi i confini amministrativi, "ferma restando la prossimità al territorio";

**Rilevato** che dalle risultanze istruttorie è emerso, in particolare, quanto segue:

- l'articolo 1 del Regolamento fa riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) che saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro un anno dall'entrata in vigore della legge concernente l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente;
- l'articolo 6, comma 1 del Regolamento definisce l'articolazione «di primo livello» riducendo le S.O.C. da dieci a sette, di cui una nella Direzione generale, quattro anziché le attuali sette, nella Direzione tecnico-scientifica e due anziché le attuali tre, nella Direzione amministrativa, con una riduzione complessiva di tre posizioni dirigenziali.
- la nuova articolazione dell'Agenzia, prevede le seguenti Direzioni e Strutture Organizzative Complesse (S.O.C.):
  - a) Direzione Generale, cui è preposto il Direttore Generale e a cui riportano la Direzione Tecnico-Scientifica e la Direzione Amministrativa, articolata in:
    - 1. S.O.C. "Sistemi di Gestione Integrati"
  - b) Direzione Tecnico-Scientifica, cui è preposto il Direttore Tecnico-Scientifico, così articolata:
    - 2. S.O.C. "Stato dell'ambiente"
    - 3. S.O.C. "Pressioni sull'ambiente", articolata nei Dipartimenti di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine
    - 4. S.O.C. "Laboratorio"
    - 5. S.O.C. "Osservatorio Meteorologico Regionale"
  - c) Direzione Amministrativa, cui è preposto il Direttore Amministrativo, articolata in:
    - 6. S.O.C. "Affari Generali e Risorse Umane"
    - 7. S.O.C. "Gestione Risorse Economiche";
- è modificata la denominazione del Dipartimento tecnico-scientifico e del Dipartimento amministrativo che diventano, rispettivamente, Direzione tecnico-scientifica e Direzione amministrativa;
- è modificata la denominazione delle S.O.C. e delle S.O.S. che, rispetto al Regolamento vigente dove sono definite Strutture Operative Complesse e Strutture Operative Semplici, nel nuovo testo diventano, rispettivamente, Strutture Organizzative Complesse e Strutture Organizzative Semplici;
- è soppressa l'attuale "Direzione strategica" costituita dal Direttore Generale dal Direttore Tecnico-Scientifico e dal Direttore Amministrativo e viene istituita dalla "Direzione generale" cui è preposto il Direttore Generale e a cui riportano la Direzione Tecnico-Scientifica e la Direzione Amministrativa articolata nella S.O.C. "Sistemi di Gestione Integrati";
- l'articolo 7 comma 2, lettera a) attribuisce al Direttore generale "la declinazione degli indirizzi programmatici e la conseguente definizione delle strategie e indirizzi gestionali generali di ARPA,";
- l'attuale S.O.C. "Settore tecnico-scientifico" diventa S.O.C. "Stato dell'ambiente" e S.O.C. "Pressioni sull'ambiente" quest'ultima, a sua volta, articolata nei Dipartimenti di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine che, attualmente, sono S.O.C.;

- sono ridotte dalle attuali tre a due, le S.O.C. in cui si articola la Direzione Amministrativa;
- con l'articolo 6, comma 1, lettera a), è istituita la S.O.C. "Sistemi di gestione integrati", dedicata al governo integrato dei sistemi gestionali e disciplinata dall'articolo 18 del Regolamento;
- l'articolo 6, comma 2 afferma che, con deliberazione del Direttore generale possono essere individuati: S.O.S., incarichi dirigenziali professionali e posizioni organizzative, nell'ambito delle Direzioni e delle S.O.C.;
- l'articolo 7, comma 2, lettera b) attribuisce al Direttore generale l'adozione dei provvedimenti di definizione dell'articolazione della struttura organizzativa di ARPA con riferimento alle S.O.S., agli incarichi dirigenziali professionali e alle posizioni organizzative, nonché la relativa attribuzione di competenze e funzioni;
- l'articolo 10 rubricato "Strutture organizzative complesse (S.O.C.)" rispetto all'analoga norma del Regolamento vigente è stata eliminata la disposizione in base alla quale le S.O.C. sono caratterizzate dalla "Presenza obbligatoria di un solo responsabile";
- è introdotto il nuovo Capo 3 concernente "La dirigenza", nel quale gli articoli 22, 23, 24 e 25 sono dedicati alla descrizione delle funzioni dei dirigenti con incarico di natura professionale, nonché dei dirigenti di S.O.C. e di S.O.S.;
- l'articolo 28 reca la disciplina di dettaglio del Collegio dei revisori previsto dall'articolo 8 della legge regionale 6/1998, non presente nel Regolamento vigente;
- l'articolo 29 istituisce il Comitato scientifico, un nuovo organo collegiale nominato dal Direttore generale e composto dal Direttore tecnico-scientifico, da un dirigente e da tre membri esterni scelti tra professori universitari, ricercatori ed esperti in materia ambientale, che vi partecipano senza alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese. Il Comitato scientifico esprime al Direttore generale, valutazioni finalizzate a comprendere l'adeguatezza in termini scientifici dell'azione dell'Agenzia rispetto ai propri compiti istituzionali e formula proposte volte a garantire il continuo allineamento ai migliori standard nazionali;
- non risulta riproposta la norma che nel Regolamento vigente (articolo 29) disciplina la costituzione del "Servizio ispettivo" ai sensi dell'articolo 1, comma 62 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
- l'articolo 32, comma 3 pone in capo al Direttore generale l'individuazione dei Centri di attività e dei Centri di risorsa, a differenza degli articoli 35 e 37 del Regolamento vigente, che ai fini dell'individuazione dei medesimi Centri di responsabilità rinviano, rispettivamente, agli elenchi contenuti negli allegati 4 e 6 al Regolamento stesso;
- il Titolo V recante "La disciplina del conferimento degli incarichi" risulta parzialmente innovato;
- il vigente articolo 42, recante la tipologia degli incarichi dirigenziali è stato scisso in due nuovi articoli: l'articolo 40 (Tipologie degli incarichi dirigenziali) e l'articolo 41 (Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali). Quest'ultimo, prevede la possibilità del conferimento di incarichi dirigenziali nel contesto di processi di revisione organizzativa per periodi inferiori a quelli indicati negli articoli successivi del regolamento;
- in generale, dagli articoli che disciplinano gli incarichi di direzione di strutture organizzative complesse (SOC) e di strutture organizzative semplici (SOS), gli incarichi di natura professionale ai dirigenti con oltre cinque anni e con meno di cinque anni di servizio, nonché le verifiche e le valutazioni, sono stati espunti i riferimenti al settore sanitario (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484), presenti nella versione vigente;
- il nuovo articolo 48 concernente le modalità di acquisizione di consulenze professionali, collaborazioni esterne o di personale a tempo determinato, è stato semplificato rispetto ai precedenti contenuti, facendo rinvio alle leggi vigenti in materia;

- nel nuovo Regolamento non si rinvengono l'attuale Titolo VI concernente le relazioni interistituzionali, né il Titolo VII concernente la partecipazione e il diritto di accesso;
- l'articolo 49 recante "Disposizioni finali", in sostanziale analogia con l'articolo 58 del Regolamento vigente, demanda al Direttore Generale tutte le modifiche del Regolamento aventi natura non sostanziale, esemplificandone alcune: l'elencazione delle sedi di attività, eventuali adeguamenti del modello di gestione per *budget*, dell'elencazione dei Centri di attività e di risorsa, dell'adeguamento del piano dei conti, degli schemi di bilancio, delle regole relative all'attività negoziale e del sistema di valutazione del personale;

**Constatato**, pertanto, quanto segue:

- la predisposizione del nuovo Regolamento di organizzazione avviene nel solco del processo di riassetto organizzativo di ARPA, in armonia con il processo di riorganizzazione delle autonomie locali di cui alla legge regionale 26/2014 e con la riforma del servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale 17/2014;
- a livello nazionale è attualmente all'esame del Senato, con il numero 1458, il disegno di legge di riforma delle Agenzie per il controllo ambientale che introdurrà l'obbligatorietà di uniformità e di omogeneità negli intenti e nella programmazione delle proprie attività, attraverso lo strumento dei livelli essenziali di prestazioni ambientali (LEPTA), così come previsti dalla Costituzione;
- ARPA, con la riforma organizzativa proposta intende già allinearsi ai principi introdotti dalla futura normativa nazionale, focalizzando la propria attività sulla *mission* istituzionale ed esordendo all'articolo 1, con l'affermazione che l'Agenzia è collocata nell'ambito del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, quale sistema a rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali;
- il nuovo Regolamento di organizzazione si iscrive sostanzialmente nel quadro delle Linee di indirizzo per la programmazione 2015-2017 di ARPA approvate con la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2639, laddove appare parzialmente recepito l'invito della Giunta regionale a realizzare una geometria sovrapponibile a quella dei quattro distretti (Distretto di Pordenone, Distretto del Medio e del Alto Friuli, Distretto dell'isontino e del basso Friuli e Distretto di Trieste);
- le ragioni di tale scelta sono, tuttavia, giustificabili, avendo quale obiettivo che l'organizzazione territoriale possa adeguarsi dinamicamente nel tempo, in progressivo allineamento con l'attuazione della riforma degli Enti Locali;
- la prospettata organizzazione del lavoro su ambiti flessibili a seconda della matrice osservata o del processo conoscitivo presidiato, fermi restando i presidi essenziali sul territorio e, comunque, nell'ambito di funzioni con responsabilità apicali regionali appare in linea con il disegno di razionalizzazione globale dell'Agenzia e con la conseguente riduzione di costi;
- le modalità di conseguimento dell'opzione sistematica complessiva, che passano attraverso atti organizzativi di secondo livello del Direttore generale, si collocano, almeno apparentemente, con una certa difficoltà nel contesto normativo di settore, i cui principi sono richiamati nell'articolo 10 della legge istitutiva dell'Agenzia, che al comma 2, lettera a), attribuisce al Regolamento, la definizione dell'assetto organizzativo "articolato ai sensi dell'articolo 03, comma 3, del decreto legge 496/1993, compresi i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle strutture di ARPA sulla base della distribuzione di competenze di cui all'allegato 1";
- l'articolo 03, comma 3, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) convertito con modificazioni con legge 21 gennaio 1994, n. 61, dispone che "le Agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali";



- dal combinato disposto dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 6/1998 e dell'articolo 03, comma 3 del citato decreto legge 496/1993, si evince che, ferma restando l'articolazione di ARPA in dipartimenti provinciali (o subprovinciali e servizi territoriali), è definito con il Regolamento, l'assetto organizzativo in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento, compresi i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle strutture;
- l'assetto organizzativo in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento, come delineato nel Regolamento vigente (Allegato 2), comprende la Direzione generale, il Dipartimento amministrativo e il Dipartimento tecnico-scientifico, i quali a loro volta si articolano in S.O.C. corrispondenti alle principali aree di intervento. Tale articolazione di primo livello è ulteriormente parcellizzata nelle S.O.S.;
- quindi, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a) della legge regionale 6/1998, il Regolamento potrebbe limitarsi a definire l'assetto organizzativo a livello di S.O.C., corrispondenti alle principali aree di intervento, senza dover scendere nel dettaglio dell'ulteriore articolazione di secondo livello, in S.O.S., in incarichi professionali e posizioni organizzative, come finora si è ritenuto di fare;
- tale assunto, peraltro, pare inserirsi coerentemente nel sistema normativo in relazione all'articolo 3 dello statuto di ARPA, il quale attribuisce al Direttore generale l'organizzazione delle risorse umane;
- la manovra organizzativa configura, inoltre, una riduzione strutturale dei costi della compagine dirigenziale quantificabile in circa 270.000,00 euro l'anno;

**Ritenuto**, pertanto, di approvare il nuovo Regolamento di organizzazione di ARPA, adottato con la deliberazione del Direttore generale dell'Agenzia stessa, n. 66 dell'8 giugno 2015,

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

**Su proposta** dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia,

**La Giunta regionale**, all'unanimità

#### **Delibera**

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 6/1998, il nuovo Regolamento di organizzazione di ARPA, adottato con la deliberazione del Direttore generale n. 66 dell'8 giugno 2015.
2. La Direzione centrale ambiente ed energia trasmette il presente provvedimento al Direttore generale di ARPA.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE